

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DEI MATERIALI ASSIMILATI
E DELLE ACQUE REFLUE AZIENDALI**

Comune in Zona Vulnerabile ai Nitrati di Origine Agricola

ARTICOLO 1 – Premesse

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM n. 5046 del 25 febbraio 2016, così come recepito dalla normativa regionale dalla DGR n. 813 del 22 giugno 2021.
2. Sono altresì individuati i criteri e le norme tecniche per la corretta gestione e delle attività di applicazione ai terreni dei fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. n. 75 del 29 aprile 2010 e s.m.i e al regolamento (UE) 2019/1009 e s.m.i., del compost esausto da fungicoltura e compost aziendale.
3. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ARTICOLO 2 – Finalità

1. La prioritaria utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati, delle acque reflue, del compost esausto da fungicoltura e del compost aziendale è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti ivi contenute, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio, riduzione delle emissioni in atmosfera. Le dosi di utilizzo di fertilizzanti commerciali, di cui al D.Lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, devono essere applicate come eventuale integrazione alla distribuzione sui terreni di effluenti zootecnici e assimilati, ove disponibili, nel rispetto del MAS (massima applicazione standard) della coltura.

ARTICOLO 3 – Ambito di applicazione

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ARTICOLO 4 – Individuazione ambito zonale per il territorio comunale

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

ARTICOLO 5 – Modalità di utilizzazione e distribuzione agronomica dei liquami, letami, materiali assimilati, acque reflue e dei fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009

1. Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente o altro materiale assimilato.
2. La scelta delle tecniche e dei tempi di distribuzione degli effluenti di allevamento, materiali assimilati, acque reflue e fertilizzanti azotati di cui al D. Lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, deve tenere conto:
 - a) caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b) caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
 - c) condizioni meteorologiche;
 - d) Tipo di fertilizzante utilizzato (esempio refluo palabile/non palabile, caratteristiche chimiche e microbiologiche, ecc);

- e) colture praticate e loro fase vegetativa;
 - f) necessità di ridurre le emissioni di ammoniaca, in conformità a quanto previsto dagli strumenti di attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 - concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
3. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
4. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a no tillage¹), o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati e dei fertilizzanti a base di urea simultaneamente allo spandimento ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli
 - c) per le superfici a seminativi (con esclusione dei terreni coltivati a no tillage, di colture permanenti e di prati, prati pascoli, pascoli) per i letami e assimilati l'incorporazione al suolo entro le 24 ore;
 - d) l'incorporazione contestuale dei fertilizzanti ottenuti con le matrici indicate all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento;
 - e) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - f) l'uniformità di applicazione dell'effluente e materiali assimilati;
 - g) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.
5. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti e assimilati al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA –codice di buona pratica agricola².
6. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA. Tale tecnica di distribuzione in campo può essere utilizzata nella distribuzione dei liquami e assimilati (compresa la frazione liquida del digestato risultante dalle operazioni di separazione solido/liquido), nonché dei fertilizzanti di sintesi chimica in soluzione acquosa, con modalità che non determinino la produzione di aerosol.
7. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.
8. Le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
- l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

¹ semina su terreno non lavorato

² Approvato con DM del 19/04/1999

- la corretta applicazione al suolo di fertilizzanti di cui al D. Lgs. n. 75/2010 e s.m.i. e al regolamento 2019/1009, effluenti di allevamento, materiali ad essi assimilati e acque reflue, conformemente a quanto riportato dal CBPA;
- il rispetto delle seguenti limitazioni stagionali nelle zone vulnerabili ai nitrati:
 - a) 90 giorni, compresi dal 1° novembre al 31 gennaio, per i fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto di cui al d.lgs. 75/2010, per i quali il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;
 - b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;
 - c) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;
 - d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:
 1. 90 giorni (dal 1° novembre al 31 gennaio) su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicai e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata o autunnale posticipata;
 2. 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

Nel caso di attivazione annuale del bollettino Agrometeo Nitrati di ARPAV, è ammessa nel periodo autunno-invernale una diversa organizzazione dello spandimento degli effluenti zootecnici e dei materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato dei fertilizzanti immessi sul mercato di cui ai punti a) c) e d.1) per le quali è stabilito un divieto di 90 giorni. In tali casi, resta fermo il divieto di spandimento continuativo dal 1° di dicembre al 31 di gennaio mentre i restanti 30 giorni sono stabiliti nel mese di novembre e febbraio sulla base delle indicazioni del bollettino Agrometeo, in relazione sia agli andamenti climatici, sia ai loro riflessi sulla corretta gestione delle colture.

9. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali assimilati, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

ARTICOLO 6 – Determinazione della quantità massima dei liquami, letami, materiali assimilati e delle acque reflue che possono essere utilizzati ai fini agronomici

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 25.2.2016) e regionale (DGR 813/2021) per il rispetto dei MAS per coltura e dei quantitativi massimi al campo. Questi ultimi sono così stabiliti :

- **Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola del territorio comunale:**
Il quantitativo medio aziendale annuo di azoto al campo proveniente da effluenti di allevamento e materiali ad essi assimilati, inclusi i quantitativi derivanti dalle deiezioni depositate dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo e dagli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento e assimilati, non deve superare i 170 Kg/ha; i quantitativi medi aziendali sono calcolati sulla base delle superfici aziendali complessive, anche ricadenti al di fuori dei limiti amministrativi comunali.
2. Per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola del territorio comunale sono ammesse dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nei limiti massimi di apporti di azoto per anno previsti per ciascuna coltura dalla tabella MAS (DGR n. 813/2021, allegato A, sub-allegato 2a), fino ad un quantitativo massimo di 400 m³ per ettaro, frazionati in almeno 4 interventi. Nei 4 giorni precedenti la distribuzione non devono essersi verificate precipitazioni superiori ai 10 millimetri. I sopra richiamati apporti, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzati a massimizzare l'efficienza d'uso dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ARTICOLO 7 – Limiti di spargimento dei liquami, letami, materiali a loro assimilati, acque reflue e dei fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009

1. In conformità all'articolo 4 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola l'utilizzo del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nelle seguenti situazioni:
- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - b) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

Le disposizioni del comma 1 non si applicano a:

- scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente;
 - adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai canali artificiali, le cui acque sono destinate ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali;
 - pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano di campagna interessato dalla coltivazione;
 - arginati: corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.
2. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è inoltre vietato nelle seguenti situazioni:
- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, per le aree verdi ad uso sportivo e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
 - b) nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all'esercizio dell'attività agricola;
 - c) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006;
 - e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

- f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, Caccia e Pesca e ad ARPAV.
3. È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati:
- a) dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi; in caso di autorizzazione rilasciata ai sensi della DGR 2241/2005 e smi, il divieto di utilizzo sugli stessi terreni dei letami e materiali assimilati si applica all'intero periodo di validità dell'autorizzazione;
 - b) nel medesimo anno solare, delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
 - c) nel medesimo anno solare, dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione;
 - d) nel medesimo anno solare, dei fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell'articolo 2, Allegato A, della DGR 813/2021.
4. L'utilizzo dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e del regolamento (UE) 2019/1009 è vietato, fatto salvo il caso di preventivo interrimento, nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo attuato per scorrimento.
5. L'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato in caso di rischi significativi di perdite di nutrienti per scorrimento superficiale o percolazione in profondità. Di norma, tale rischio esiste nell'applicazione su pendenze superiori al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei fertilizzanti di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 entro le 24 ore successive alla distribuzione.
6. Nelle zone svantaggiate montane individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e s.m.i., ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:
- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquali provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; oppure;
 - devono essere mantenute fasce rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; oppure;
 - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo) oppure;
 - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse in ogni caso dal divieto e dai vincoli sulle pendenze le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali. Fermo restando che la deroga sulle pendenze fino al 30% è ammessa solo per i letami e materiali assimilati, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di

appropriate tecniche di conservazione del suolo. Le condizioni e i vincoli sulle pendenze non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

7. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro:
- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici.

8. In conformità all'articolo 5 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è vietato in tutti i casi già indicati per i letami ai commi 2 e 3, è e nelle seguenti ulteriori situazioni:
- per una fascia di 50 m dai centri abitati³ o per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Le suddette distanze vengono dimezzate nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno);
 - nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - nei giorni e nei Comuni dove sono attive misure temporanee per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi della DGRV n. 836/2017, DGRV n. 238/2021 e successivi provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, sulla base dei dati Bollettino livelli di allerta PM10 di ARPAV, a meno che non si ricorra ad una modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e materiali assimilati che renda non significativo il rilascio in atmosfera di ammoniaca, quali iniezione e interrimento immediato, cioè contestuale alla distribuzione anche con utilizzo in sequenza di più attrezzature contemporaneamente operanti sull'appezzamento.

9. Nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato, di norma, sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

³ Ai sensi del "nuovo codice della strada" D.Lgs. 285/1992 s.m.i., si intende "centro abitato" come insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

10. Nelle zone svantaggiate individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii., designate vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto applicato per ciascun singolo intervento non ecceda i 50 kg/ha di azoto. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono escluse dal divieto le superfici direttamente pascolate dagli animali. Nei Comuni classificati svantaggiati di montagna, individuati dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e s.m.i., i divieti e i vincoli di cui al comma 5 e al comma 6 non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

11. Su terreni con una pendenza media minore del 15%, è vietata la distribuzione di liquami e assimilati con attrezzature in pressione (maggiore di 2 atmosfere), al fine di evitare la formazione di aerosol che aumenta l'emissione di ammoniacale, a partire dall'entrata in vigore del Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico di cui al D. Lgs. n. 81/2018.

12. L'utilizzo dei liquami e materiali assimilati è vietato sulle superfici in cui si sono riscontrati superamenti delle CSC⁴ individuate in Allegato 2 al DM 46/2019 a meno che l'uso agronomico sia espressamente ammesso dalla ASL di competenza, oppure la valutazione di rischio di cui all'Allegato 3 abbia dimostrato che le concentrazioni riscontrate sono compatibili con l'ordinamento colturale e si sia concluso il procedimento di cui al comma 3 dell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale, oppure si siano conclusi gli interventi e le procedure di cui all'art. 5 del medesimo decreto.

13. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

14. In conformità a quanto previsto dalle Misure di Conservazione di cui alla DGRV n. 786/2016 e s.m.i. valgono nelle aree ZSC e, per estensione, nelle aree ZPS le seguenti prescrizioni per l'utilizzo dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati:

a) negli habitat 3260, 6110*, 8240* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, comprese le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

b) negli habitat 6150, 6170, 62A0, 6210 (*), 6230*, 7110*, 7140, 7150, 7210*, 7220*, 7230, 91D0* ed entro una fascia di rispetto degli habitat di 30 m è vietato l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati, fatte salve le deiezioni rilasciate dagli animali nell'allevamento brado;

c) negli habitat 5130, 6410, 6420, 6430, 6510, 6520, è buona prassi evitare o limitare l'uso di fertilizzanti, liquami e materiali assimilati;

⁴ Concentrazioni soglia di contaminazione

È inoltre vietato l'uso agronomico di fertilizzanti di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, liquami ed acque reflue nelle ZSC per le quali gli Allegati B e C della DGRV n. 1331/2017, che approvano le Schede Sito Specifiche integrate con gli obiettivi specifici rispettivamente per l'Ambito Biogeografico Alpino e Continentale, prevedano l'applicazione del divieto di cui agli art. 206 o 207 dell'Allegato A alla DGRV 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Alpina) per la presenza di *Gladiolus palustris* o *Himantoglossum adriaticum*, o l'applicazione del divieto di cui agli art. 213 o 214 dell'Allegato B alla DGRV n. 786/2016 (Misure di Conservazione della Regione biogeografica Continentale) per la presenza di *Gladiolus palustris*/*Stipa veneta* o *Himantoglossum adriaticum*.

15. L'utilizzo dei letami, dei liquami e dei materiali assimilati è consentito solo previa procedura VInCA, con parere favorevole delle Autorità Competenti, nelle aree SIC e ZPS con habitat riguardanti:

- a) praterie umide seminaturali con piante erbacee alte: codice 6410 – prateria con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (*Molinion caeruleae*), 6420 – Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del *Molinio-Holoschoenion*, 6430 – Bordure planiziali, montane e alpine di megaforie idrofile;
- b) formazioni erbose mesofile: codice habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 6520 – Praterie montane da fieno.

ARTICOLO 8 - Ulteriori divieti per specifiche categorie di fertilizzanti di cui al D.Lgs. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009

1. Sono individuati ulteriori specifici divieti/prescrizioni per i fertilizzanti, di cui al d.lgs. n. 75/2010 o al regolamento (UE) 2019/1009, ottenuti con l'impiego di una o più delle seguenti matrici (anche se in miscela con altre):
 - fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e/o produttivi (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale);
 - altri reflui/scarti generati da cicli industriali (ad eccezione di quelli dell'industria agroalimentare/agroindustriale);
 - rifiuti urbani (ad eccezione della frazione Verde costituita da rifiuti vegetali e della frazione organica alimentare da raccolta differenziata);
 - digestato ottenuto da una o più delle matrici di cui ai punti precedenti.
2. Fermo restando il divieto di cui all'art. 7 del presente Regolamento, per i fertilizzanti azotati di cui al comma 1, valgono, in aggiunta ai divieti stabiliti in generale per i fertilizzanti azotati del d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 2019/1009, anche i seguenti ulteriori divieti:
 - a) su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico, o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fertilizzanti espressamente ammesse dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
 - b) su superfici ricadenti in Siti Natura 2000;
 - c) su superfici per le quali si percepiscono "aiuti di superficie" della PAC; il divieto si applica limitatamente ai fertilizzanti ottenuti con l'impiego di fanghi da depurazione e/o fanghi industriali che non sono riconosciuti tra i materiali costituenti i fertilizzanti dal regolamento (UE) 2019/1009 ed esclusivamente con riferimento alle annualità in cui si utilizzano tali fertilizzanti;
 - d) in qualsiasi caso in cui i fertilizzanti possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - e) su colture frutticole dopo l'inizio della fioritura e comunque nei tre mesi precedenti la raccolta del prodotto;
 - f) su colture orticole ed erbacee a coltura presente;
 - g) su colture foraggere permanenti;

- h) su colture foraggere avvicendate nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - i) per una fascia di 50 m dai centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - j) su terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - k) su zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.
3. L'utilizzo dei fertilizzanti, di cui al comma 1 del presente articolo, su superfici aziendali deve in ogni caso rispettare i criteri generali e i sistemi di distribuzione di seguito indicati:
- a) contestualmente alla distribuzione deve essere effettuato l'interramento del fertilizzante mediante idonea lavorazione del terreno o iniezione se non palabili;
 - b) durante l'applicazione deve essere evitata la diffusione di aerosol; è in ogni caso vietata l'applicazione con la tecnica dell'irrigazione a pioggia nel caso di materiali non palabili;
 - c) l'uso agronomico non deve comportare il superamento di 170 kg N/ha in ZVN, fermo restando il rispetto del MAS per coltura.
- Inoltre, se i fertilizzanti di cui al comma 1 del presente articolo sono ammendanti si devono rispettare questi ulteriori seguenti criteri:
- a) i suoli devono presentare un pH non inferiore a 5,5;
 - b) i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 45 ton/ha di tal quale nel triennio;

Se i fertilizzanti di cui al comma 1 del presente articolo sono correttivi si devono rispettare gli ulteriori seguenti criteri

- a) il prodotto va utilizzato per la correzione di suoli acidi o salini. In Regione Veneto, con riferimento alla vigente Carta dei Suoli, va impiegato su terreni con $\text{pH} < 6,5$ oppure $\text{pH} > 8,5$ e conduttività elettrica nell'orizzonte superficiale superiore a 2 mS/cm corrispondente ad un grado di salinità alto;
- b) fermo restando il divieto di cui all'art. 8 comma 2, per gli interventi effettuati su aree limitrofe a siti Natura 2000, deve essere valutata l'assenza di incidenze in base a quanto previsto dalla DGRV 1400/2017 e s.m.i.;
- c) i quantitativi distribuiti non possono in ogni caso superare le 30 ton/ha di tal quale nel triennio.

ARTICOLO 9 – Stoccaggi e accumulo temporaneo

1. Le aziende che producono effluenti zootecnici e materiali assimilati, sia palabili che non palabili, o acque reflue, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio in conformità a quanto disposto dall'allegato A alla DGR n. 813/2021.
2. L'accumulo temporaneo di letami, di compost esausto di fungicoltura (SMC) e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, è consentito ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire su terreni utilizzati per lo spandimento, e non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 50 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 50 m dai centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - f) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

E' escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami (pollina disidratata, digestato separato solido, letami e liquami sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio, compost aziendale).

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'articolo 11 del Programma di Azione Nitrati è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 90 giorni, escluse le lettiere esauste degli avicunicoli per le quali il periodo non può essere superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
- b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
- d) il cumulo non deve generare problemi odorigeni e non deve causare il proliferare di mosche e altri disagi nelle immediate vicinanze.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, le lettiere di avicunicoli possono essere accumulate in campo al termine del ciclo produttivo, i substrati esausti SMC possono essere accumulati direttamente in campo, i letami possono essere accumulati in campo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

5. In deroga alle condizioni previste alla precedente lettera a), è ammesso l'accumulo temporaneo dei soli letami e degli SMC⁵, con esclusione degli altri materiali assimilati, in accumuli di dimensione non superiore a 6 m³ di volume, funzionali alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore ai 2.500 m², limitatamente alle seguenti situazioni:

- zone montane individuate dal Decreto Regionale n. 2 del 13.03.2015 e ss.mm.ii.;
- piccoli allevamenti di tipo familiare;
- utilizzatori che effettuino la distribuzione dei letami su superfici inferiori a 2 ettari.

6. L'accumulo temporaneo non può essere effettuato sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza, per più di un'annata agraria.

7. Ad eccezione dei quantitativi che vengono distribuiti entro un tempo massimo di 3 ore dall'arrivo in campo, è escluso l'accumulo in campo di fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009 e dei fanghi di cui al d.lgs. n. 99/1992 e DGRV n. 2241/2005 e s.m.i.

8. Nel caso di:

- a) biomasse costituite da residui delle coltivazioni agricole asportati dall'azienda agricola in cui sono stati prodotti (colletti di barbabietole, paglie, stocchi, ecc.) per essere utilizzati in altre aziende su terreni arativi come ammendanti;
- b) biomasse costituite da residui delle lavorazioni industriali di sostanze vegetali di origine agricola (orticole, frutta, uva, colture industriali, coltivazione funghi, ecc.) conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 all'azienda, per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti;

⁵ SMC: spent mushroom compost – compost esausto da fungicoltura

- c) compost derivati dalle biomasse di cui ai punti precedenti e conferiti all'azienda utilizzatrice come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per essere utilizzati su terreni arativi come ammendanti;

È consentito l'accumulo a piè di campo per un periodo non superiore a 30 giorni. Qualora la produzione delle biomasse di cui ai punti a) e b) sia limitata a brevi periodi stagionali (lavorazione di uve, frutta, pomodoro, ...) l'accumulo temporaneo in campo è consentito nel periodo dal 1° di marzo al 31 ottobre per non più di 72 ore, in attesa del loro spandimento seguito da interrimento immediato con aratura.

Per i materiali di cui alle lettere a), b), c) del presente comma si applicano le distanze di cui al comma 2 del presente articolo e i divieti di cui all'art. 7, comma 1, lettere da a), b), c), d), g). Per i materiali di cui alle lettere b), c) del presente comma si applica inoltre il divieto di utilizzo previsto tra il 15 dicembre e il 15 gennaio.

ARTICOLO 10 – Zona di tutela e di rispetto

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, sono individuate le aree di rispetto seguenti _____⁶.
2. L'utilizzo di effluenti di allevamento e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al D.lgs n. 75/2010 e al regolamento (UE) 2019/1009, è vietato nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni relative alle zone di rispetto previste dall'art. 16 del Piano di Tutela delle Acque.

ARTICOLO 11 – Trasporto degli effluenti di allevamento, dei materiali assimilati e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati, delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'articolo 26 della DGR n. 813/2021.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ARTICOLO 12 – Disposizioni sull'uso dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui alla DGR 2241/2005 smi

1. L'uso agronomico dei fanghi di depurazione ed altri fanghi e residui di cui alla DGRV n. 2241/2005 smi è soggetto ai divieti definiti dalla disciplina di settore e ai seguenti ulteriori divieti:
 - su superfici assoggettate al metodo di produzione biologico o alla produzione integrata (SQNPI e sistema di qualità "Qualità Verificata") o a produzioni di qualità DOP-IGP (agroalimentari e del settore vitivinicolo). Per tali superfici è fatto salvo l'uso delle tipologie di fanghi espressamente ammessi dalle rispettive norme di produzione biologica, integrata e di qualità, qualora risultino rispettati tutti gli specifici requisiti indicati nei pertinenti disciplinari e regolamenti;
 - su superfici per le quali si percepiscono “aiuti di superficie” della PAC;
 - su superfici ricadenti in siti Natura 2000;
 - dal 1° novembre alla fine di febbraio in ZVN.

⁶ Il Comune inserisce i punti di captazione di acque per uso pubblico presenti nel suo territorio, individuati a numero di Foglio e Mappale.

2. Fermi restando i limiti quantitativi assoluti stabiliti dalla disciplina di settore, l'uso dei suddetti fanghi non deve comportare in ogni caso il superamento del MAS di cui alla disciplina Nitrati, e il superamento di un apporto al campo di 170 Kg N/ha in ZVN.

ARTICOLO 13 – Diffusione

1. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ARTICOLO 14 – Controlli e sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7/bis del D. Lgs. n. 18.8.2000, n. 267.
2. I riscontri sui controlli svolti dalle Polizia Municipale aventi funzioni di vigilanza ambientale sono trasmessi alla Regione Veneto, secondo le modalità indicate dalla disciplina di settore, al fine di popolare il quadro delle informazioni sui controlli trasmessi al Ministero per la Tutela dell'Ambiente del Territorio e del Mare nella relazione integrativa sul monitoraggio ex articolo 10 della Direttiva 91/676/CEE.

ARTICOLO 15 – Entrata in vigore

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune adotta eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e materiali assimilati, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati in materia alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ad ARPA del Veneto alla Provincia di competenza territoriale.
2. Il presente Regolamento, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento medesimo.